

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
nell'adunanza del 13 dicembre 2016, composta dai magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Giovanni DI PIETRO	Primo Referendario - relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;



VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012 e successivamente modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 116 del 2014;

VISTE le deliberazioni n. 6/2016/INPR della Sezione delle Autonomie e n. 67/2016/INPR con le quali sono state approvate le "Linee guida per il referto annuale (art. 148 Tuel) sulla

regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali" e lo "Schema di relazione per il referto annuale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del Commissario straordinario della Provincia regionale" per l'anno 2015;

ESAMINATA la relazione sui controlli interni trasmessa dal sindaco del comune di Bronte in data 28 aprile 2016 (prot. Cdc. N. 4808 del 3 maggio 2016);

VISTE le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota depositata in data 29 novembre 2016;

VISTA l'ordinanza n. 348/2016/CONTR con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 148 del TUEL;

ESAMINATA la memoria trasmessa dal comune di Bronte (prot. Cdc n. 11854 del 13 dicembre 2016);

UDITI il relatore Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro, nonché per il comune di Bronte il segretario generale dott. Michelangelo Lo Monaco;



Premesso che

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012) e come successivamente modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 116 del 2014, dispone che "Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della Provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 Tuel sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie, nella citata deliberazione n. 28/2014, e, con riferimento all'esercizio 2015, nella deliberazione n.6/2016, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Gli schemi di relazione, approvati dalla Sezione delle Autonomie e –per gli enti della Regione siciliana- da questa Sezione di controllo, si compongono di una sola sezione dedicata al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e a quello sulla qualità dei servizi.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire, con i necessari adeguamenti, i contenuti del predetto schema di relazione questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 67/2016/INPR, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 30 aprile 2016.

Ciò premesso e considerato che in data 28 aprile 2016 il Comune di Bronte aveva trasmesso alla Sezione la relazione richiesta, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia della Sezione sui profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

Per ciascuno dei motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. La totale assenza del controllo di gestione.

La memoria trasmessa precisa che il controllo di gestione risulta disciplinato nel vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e che il processo di funzionamento di tale controllo coincide con il ciclo di gestione della performance e si articola nella misurazione e nella valutazione della performance organizzativa.

Si specifica inoltre che, per l'anno 2015, risulta ancora in corso l'istruttoria da parte dell'OIV sulla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,

pur essendo già assegnati gli obiettivi da raggiungere, i valori attesi di risultato, i rispettivi indicatori e le risorse da assegnare.

Il Collegio rileva, pur tenendo conto delle precisazioni contenute nella memoria, che la procedura impiegata ed i tempi connessi per l'espletamento del controllo di gestione compromettono la possibilità di verificare tempestivamente che l'attività amministrativa risulti indirizzata in conformità ai precetti di efficacia, efficienza ed economicità, parametri indispensabili per il rispetto delle regole di buona amministrazione e di buon andamento dell'azione amministrativa.

E' da ritenere che solo un costante monitoraggio di tali indici consente il tempestivo intervento al fine di correggere, ove necessario, anomalie e criticità che possono, qualora non regolarizzate, incidere in modo rilevante anche sugli equilibri di bilancio dell'ente.

- 2.** La mancata attivazione del controllo strategico come previsto dall'articolo 147 ter del Tuel;
La memoria precisa che tale forma di controllo non risultava disciplinata dal regolamento sul sistema dei controlli interni e che, a tal riguardo, risulta elaborata una proposta di deliberazione consiliare per l'introduzione di tale forma di controllo.

Il Collegio rileva che il predetto inadempimento rende impossibile la verifica, rispetto agli obiettivi predefiniti, dei risultati raggiunti, nonché, rispetto a quanto programmato, la valutazione degli aspetti economico-finanziari, dei tempi di realizzazione, delle procedure operative impiegate e le necessarie rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla qualità dei servizi offerti.

- 3.** La presenza di criticità riferite al controllo sugli equilibri finanziari;

La memoria trasmessa ha specificato che tale forma di controllo risulta disciplinato dal regolamento sul sistema dei controlli e che lo stesso si basa anche sulla verifica della compatibilità dei pagamenti con le disponibilità di cassa e sull'applicazione dell'articolo 183, comma 8, del Tuel.

Si precisa pertanto che, per mera dimenticanza, nel questionario è stata omessa la risposta alle domande contraddistinte dai numeri 4.7 e 4.8.

Il Collegio prende atto di quanto attestato dall'ente nella memoria trasmessa.

- 4.** La mancata attuazione dell'articolo 147 quater del Tuel non essendo previsto un sistema di controllo sulle società partecipate dall'ente così come la valutazione successiva sugli effetti prodotti dai risultati di gestione delle predette società sul bilancio dell'ente.

La memoria precisa che tale forma di controllo non risultava disciplinata dal regolamento sul sistema dei controlli interni e che, a tal riguardo, risulta elaborata una proposta di deliberazione consiliare per l'introduzione di tale forma di controllo.

Il Collegio rileva l'inadempimento di quanto previsto dagli articoli 147, comma 2, lettera d) e 147 quater del Tuel.

E' infatti obbligatorio, sulla base di quanto disposto dall'articolo 147 quater, predisporre un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate dall'ente con la definizione di specifici obiettivi gestionali per ciascuna società e, successivamente, il costante monitoraggio sull'andamento delle stesse al fine di analizzare prontamente gli eventuali scostamenti rilevati e permettere le azioni correttive in grado di impedire possibili ricadute negative sui bilanci dell'ente.

Il legislatore ha espressamente stabilito che ciascun ente locale deve organizzare un idoneo sistema informativo per rilevare i rapporti finanziari tra ente e partecipate, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio esistenti, la qualità dei servizi resa agli utenti ed il rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica.

Si prevede inoltre la necessità di una rilevazione dei risultati della gestione in forma consolidata considerando i risultati complessivi dell'ente e delle singole aziende non quotate partecipate, così da favorire una rappresentazione complessiva della situazione economico finanziaria grazie, anche, alla valutazione dei dati contabili degli organismi esterni partecipati.

A tale specifico riguardo deve rilevarsi la totale assenza di informazioni relativamente agli adempimenti propedeutici alla redazione del bilancio consolidato.

5. La mancata attuazione del controllo sulla qualità dei servizi;


La memoria precisa che tale forma di controllo non risultava disciplinata dal regolamento sul sistema dei controlli interni e che, a tal riguardo, risulta elaborata una proposta di deliberazione consiliare per l'introduzione di tale forma di controllo.

Il Collegio rileva che il controllo sulla qualità dei servizi, obbligatorio già a partire dall'esercizio 2015 per effetto di quanto disposto dall'articolo 147, commi 2, lettera e) e 3, del Tuel, deve riguardare i servizi resi sia direttamente così come quelli indirettamente ed implica un'attività di controllo non limitata ad un singolo servizio ma estesa alla generalità dei servizi resi, sia in forma diretta che indiretta, ai cittadini utenti.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, il Collegio, ritiene necessario segnalare le criticità indicate ai punti *sub 1, 2,4 e 5* della presente deliberazione.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità.



ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente oltre che all' Organo di revisione del Comune di Bronte e alla Procura Regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016.


IL MAGISTRATO RELATORE
Giovanni Di Pietro



IL PRESIDENTE

Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria il
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

